

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Carlo PERRIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 07/10/2003 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 07/10/2003

IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni Michele FRANCILOTTI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 ottobre 2003

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di ottobre dell'anno duemilatre con inizio alle ore nove, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Sig. Carlo PERRIN**

e gli Assessori

**Sig. Piero FERRARIS**

**Sig. Luciano CAVERI**

**Sig. Alberto CERISE**

**Sig.a Teresa CHARLES**

**Sig. Antonio FOSSON**

**Sig. Aurelio MARGUERETTAZ**

**Sig. Roberto VICQUERY**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3603** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI E DEGLI OGGETTI AMMESSI NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 DELLA L.R. 2/2003 CONCERNENTE "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE", COME PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 2 DELLA LEGGE STESSA.

L'Assessore alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Sig. Piero Ferraris, richiama la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 recante "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione".

Riferisce che all'articolo 3, comma 2, della legge citata, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l'Institut Valdôtain de l'Artisanat Typique, di cui alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, ed il Comité des Traditions Valdôtaines, deve definire le lavorazioni e gli oggetti ammessi nelle categorie di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Informa che i competenti uffici dell'Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro hanno sentito il parere dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat Typique e del Comité des Traditions Valdôtaines per la definizione delle lavorazioni e gli oggetti ammissibili.

Propone quindi di approvare l'elenco delle lavorazioni e gli oggetti ammessi nelle categorie di cui all'articolo 3 – comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2, allegato alla presente deliberazione.

#### LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Sig. Piero Ferraris;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 3049 in data 13 agosto 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione ai fini della riassegnazione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi finanziari correlati per il triennio 2003/2005 nonché di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, dal Direttore servizi camerali nell'ambito dell'Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/95, in ordine alla presente deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione", l'allegato elenco delle lavorazioni e gli oggetti ammessi nelle categorie di cui al comma 1 dello stesso articolo.

PI/lc

Allegato alla deliberazione n. 3603 in data 6 ottobre 2003

*Definizione delle lavorazioni e degli oggetti ammessi nelle categorie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21/01/2003 n. 2 "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione"*

CATEGORIE	CONTENUTI
<b>Attrezzi ed oggetti per l'agricoltura</b>	<p>Produzione di attrezzi ed utensili storicamente legati all'uso agricolo in Valle d'Aosta, con esclusione della vannerie.</p> <p><b>I livello (artisanat d'antan)</b> Nelle caratteristiche produttive deve essere rispettata la funzione d'uso originaria.</p> <p><b>II livello</b> È ammessa una naturale evoluzione nelle forme e nella funzione d'uso</p>
<b>Lavorazione del ferro (battuto)</b>	<p>Produzione di oggetti finiti o componenti realizzati con la tecnica del ferro lavorato mediante forgiatura.</p> <p><b>I livello (artisanat d'antan)</b> L'assemblaggio di parti semplici è eseguito mediante tecniche tradizionali (chiodo ribattuto o fascetta).</p> <p><b>II livello</b> È ammesso l'assemblaggio per mezzo di saldature non evidenti.</p>
<b>Mobili (arredi)</b>	<p>Produzioni realizzate in legno massello, ispirate a forme e modelli che sono presenti nel patrimonio storico e culturale della Valle d'Aosta o che ne riflettano la naturale evoluzione stilistica. L'assemblaggio deve basarsi su incastri.</p> <p><b>I livello (artisanat d'antan)</b> Produzione di mobili secondo le tipologie e le tecniche storicamente documentate</p> <p><b>II livello</b> Le parti non a vista possono essere realizzate con materiale listellare e/o di legno stratificato purché di spessore non inferiore a mm 15. È ammesso l'inserimento di elementi non tradizionali o di componentistica tecnica in ragione della loro funzionalità all'uso.</p>
<b>Oggetti intagliati (Oggetti decorati ad intaglio)</b>	<p>Oggetti di uso comune che presentano ornati geometrici, floreali e fitomorfi, simbolici, nonché figurazioni antropomorfe e zoomorfe in tipologie coerenti con la tradizione, realizzati a mano con l'utilizzo di coltelli, sgorbie, scalpelli.</p> <p><b>I livello (artisanat d'antan)</b> Oggetti riproducenti forme e modelli che sono presenti nel patrimonio storico e culturale della Valle d'Aosta e le cui decorazioni non interferiscono con le caratteristiche d'uso dell'oggetto su cui sono riportate, rispettando un equilibrio estetico tra superficie libera e parte decorata del supporto.</p> <p><b>II livello</b> E' ammessa una naturale evoluzione nelle forme e nei modelli trattati.</p>
<b>Oggetti torniti</b>	<p>Oggetti di uso comune, o parti di essi, realizzati con l'ausilio di macchinari manuali o meccanici che prevedono l'uso manuale dell'utensile di lavorazione (nel rispetto delle norme di sicurezza).</p> <p><b>I livello (artisanat d'antan)</b> Oggetti riproducenti forme e modelli che sono presenti nel patrimonio storico e culturale della Valle d'Aosta e.</p> <p><b>II livello</b> E' ammessa una naturale evoluzione nelle forme e nei modelli trattati.</p>

CATEGORIE	CONTENUTI
<b>Oggetti in vannerie</b>	Produzione di attrezzi ed oggetti storicamente legati all'uso agricolo e/o domestico in Valle d'Aosta, prodotti mediante intreccio di vimini od altri materiali ammissibili. <b>I livello (artisanat d'antan)</b> Nelle caratteristiche produttive deve essere rispettata la funzione d'uso originaria. <b>II livello</b> È ammessa una naturale evoluzione nelle forme e nella funzione d'uso.
<b>Sculture</b>	<b>I livello (artisanat d'antan)</b> Produzione creativa di opere in unico esemplare, riproducenti forme e modelli che costituiscono elementi caratteristici documentati nel patrimonio storico e culturale valdostano <b>II livello</b> È ammessa una naturale evoluzione stilistica legata al gusto artistico personale.
<b>Tessuti, calzature e accessori per l'abbigliamento</b>	Produzione di tessuti e calzature tipici nonché di oggetti ed accessori riferibili al patrimonio storico e culturale della Valle d'Aosta, realizzati mediante tecniche riconducibili alla tradizione locale. <b>I livello (artisanat d'antan)</b> È garantita la manualità in tutte le fasi di lavorazione, compresa quella di confezionamento. Gli oggetti finiti mantengono la caratteristica d'uso originale. <i>Rientrano nella presente definizione: Drap de Valgrisenche, Dentelles de Cogne, Dzeut de Champorcher, Sock (pioun) della Valle del Lys, Sabots della Valle d'Ayas, Costumi tipici di Ayas, Champorcher, Cogne, Courmayeur, Gressoney.</i> <b>II livello</b> È ammessa la realizzazione meccanica di alcune fasi produttive. <i>Rientrano nella categoria i costumi tradizionali e la loro riproduzione in scala su supporti in materiali ammissibili, compresa la pezza.</i> <b>III livello</b> Rientra in questo livello la riproduzione di costumi tradizionali in scala su supporti in ceramica.
<b>Altri oggetti per la casa</b>	Produzione di oggetti non rientranti nelle altre categorie come definite, comunque rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 02/2003. <b>I livello (artisanat d'antan)</b> Produzione di oggetti presenti e documentati storicamente in Valle d'Aosta, eseguiti con tecniche e mezzi artigianali del passato. <b>II livello</b> Produzione o riproduzione, anche seriale, di oggetti tipici, realizzata mediante utilizzo di macchinari evoluti nella fase di sgrossatura. La finitura manuale dovrà eliminare completamente le tracce residue del lavoro meccanico. <i>Rientrano nella presente definizione grolle e coppe dell'amicizia.</i> <b>III livello</b> Produzione o riproduzione, anche seriale, di opere od oggetti comunque ispirati a forme e a modelli che costituiscono elementi caratteristici del patrimonio storico e culturale valdostano o che ne riflettano la naturale evoluzione stilistica, realizzate mediante utilizzo di macchinari evoluti nella fase di sgrossatura. La finitura manuale dovrà eliminare completamente le tracce residue del lavoro meccanico. <i>Rientrano nella presente definizione: fiori in legno, costruzioni in miniatura.</i> <i>Non sono ammesse composizioni comprendenti fiori secchi.</i>

## Definizioni / Glossario

**Artigianato di tradizione** -. Si suddivide in:

**a) I livello (artisanat d'antan):** tutte le produzioni che rappresentano, per modelli, forme, stili, tecniche di lavorazione, la conservazione e la trasmissione delle caratteristiche storiche delle opere dell'artigianato valdostano, legate alla civiltà agropastorale locale e con originalità debitamente documentata. *(n.b. il periodo storico a cui si intende fare riferimento nell'individuazione delle caratteristiche dell'artisanat d'antan è quello precedente il secondo conflitto mondiale. Dalla seconda metà del novecento l'incalzare del progresso tecnologico ha pesantemente influito sulla civiltà agropastorale valdostana, in cui il ritmo di assimilazione delle novità era fino ad allora decisamente lento. Nuovi materiali, macchinari sempre più evoluti, scambi di informazioni e di conoscenze sempre più facili, hanno portato gli artigiani valdostani ad aprirsi su un mercato molto ampio, che ha offerto anche opportunità di lavoro professionale, con riflessi importanti nel modo di affrontare la quotidianità e, conseguentemente, negli stili, nelle forme e nelle tecniche di lavorazione).*

**b) II livello:** artigianato evoluto nelle tecniche impiegate, comprende tutte le produzioni che, realizzate nei materiali definiti ammissibili, contemplano un'evoluzione compatibile nelle altre caratteristiche dell'artisanat d'antan, con esclusione di processi di lavorazione interamente in serie.

**c) III livello:** artigianato evoluto nei temi e nelle tecniche, comprende tutte le produzioni realizzate in Valle d'Aosta con materiali ammissibili.

**assemblaggio:** operazione produttiva costituita dall'accoppiamento ed unione di due o più parti del prodotto allo scopo di ottenere il prodotto finito

**documentare:** comprovare o dimostrare qualcosa con esempi concreti o documenti (testi ed immagini)

**finitura manuale:** fase di lavorazione che tende a cancellare completamente gli elementi residui dovuti a eventuali lavorazioni meccaniche ed a preparare l'opera eseguita a ricevere il trattamento finale

**funzione d'uso:** caratteristica per cui un attrezzo od utensile è stato storicamente studiato e realizzato

**manualità:** prestazione lavorativa che richiede prevalentemente l'uso di facoltà fisiche

**macchinari evoluti:** attrezzature meccaniche effettuanti operazioni di sezionatura ed abrasione di materiali comportanti l'asportazione di trucioli, con esclusione di attrezzature effettuanti operazioni di stampaggio.

**materiali ammessi:** essenze legnose, pietra, cuoio, ferro, filati e altri materiali come indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2, e definiti con deliberazione di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**mobili:** vengono così definiti, oltre alle produzioni legate al settore specifico, anche gli elementi di arredo interno quali scale e balaustre così come porte e finestre realizzate in pezzi unici.

**oggetti tipici:** produzioni caratteristiche di una località, di una vallata, dell'intera regione le quali, nel tempo, hanno acquisito una visibilità tale da divenirne simbolo riconosciuto anche al di fuori del territorio di origine

**originario:** esprime il carattere, l'aspetto, l'uso primitivo (contrapposto a "derivato")

**riproduzione di oggetti:** realizzazione seriale di prodotti finiti mediante copiatura da modello (dima) od impostazione di dati, indipendentemente dal rapporto di riproduzione, attraverso l'utilizzo di macchinari evoluti

**serialità:** molteplicità di pezzi finiti uguali fra loro e prodotti di seguito in un certo periodo in modo unitario relativamente a mezzi produttivi e metodi di lavoro con utilizzo di macchinari evoluti.

**trattamento finale:** fase di produzione, successiva alla finitura manuale, finalizzata al trattamento, principalmente a fini protettivi, dei prodotti finiti. Tradizionalmente individuata, per le lavorazioni in legno, nella ceratura, viene ora ammesso l'uso di vernici particolari per assolvere a determinate esigenze, quali la durata di prodotti per esterni, la non tossicità per prodotti ecologici, il trattamento ignifugo e la protezione igienica od antimacchia per materiali d'arredo. Si raccomanda l'utilizzo di prodotti che non alterino la visibilità delle caratteristiche dell'essenza o del materiale lavorato.